



Legislazione > Leges Europeas

In Europa s'istitutzione chi prus at donadu incuru a sa chistione de is "àteras" limbas (non ufitziales) est istadu su Parlamentu Europeu. Est a ddi torrare sa merèssida de is primas resoluzioni, comente sa de Arfè (Carta comunitària in contu de limbas e culturas regionales e deretos de is minorias ètnicas) de su 1981, chi b'est inoghe obiada. Àteras resoluzioni de importu sunt istadas sa Kuijpers de su 1987 e sa Killilea de su 1994.

A coa totu bi ponimus sa Cunventzione Cuadru pro s'amparu de is minorias natzionales de Strasburgu de su 1 de freàrgiu de su 1995.

[it.]

Parlamento Europeo

1981

Risoluzione del Parlamento Europeo su una carta comunitaria (delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche*

IL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione predisposta da Gaetano Arfé, e adottata dal Parlamento Europeo il 16 ottobre 1981

preso atto della rigogliosa reviviscenza di movimenti espressi da minoranze etniche e linguistiche che aspirano a un approfondimento delle ragioni della loro identità storica e al loro riconoscimento,

– ravvisando nel fenomeno, che vi si accompagna, di rinascita delle lingue e culture regionali un segno di vitalità della civiltà europea e uno stimolo al suo arricchimento,

- richiamandosi alle dichiarazioni di principio formulate e approvate dagli organismi internazionali più rappresentativi e più autorevoli, dall'ONU al Consiglio d'Europa, e ai più moderni e accreditati orientamenti del pensiero politico, giuridico e antropologico

- richiamandosi alla risoluzione n. 1 della Conferenza di Oslo(1976) dei ministri europei responsabili per i problemi culturali,- considerando che il diritto di tali gruppi a esprimersi liberamente e a esprimere la loro cultura é stato in linea di principio riconosciuto da tutti i governi della Comunità, che in più casi ne hanno fatto oggetto di specifici provvedimenti legislativi e hanno avviato programmi di azione combinati, - considerando che l'identità culturale è oggi uno dei bisogni psico-logici non materiali più importanti, - ritenendo che l'autonomia non debba essere considerata come alternativa all'integrazione fra popoli e tradizioni diverse, ma come la possibilità di guidare da se stessi il processo necessario di crescente intercomunicazione, - ritenendo pertanto che la salvaguardia di un patrimonio vivente di lingue e di culture non possa realizzarsi se non creando e consolidando le condizioni idonee e necessarie a che esso possa trovare continuo alimento al proprio sviluppo culturale ed economico- nell'intento di consolidare la coesione dei popoli d'Europa e di preservare le lingue viventi, per arricchirne in tal modo, mediante l'apporto di tutti i loro componenti, la molteplice cultura, - viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 1-371/79, 1-436/79 e 1-790/79 - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. 1-965/80). 1. si rivolge ai governi nazionali e ai poteri regionali e locali perchè, pur nella grande diversità delle situazioni e nel rispetto delle rispettive autonomie, pongano in opera una politica in questo campo che abbia una comune ispirazione e tenda agli stessi fini, e li invita:

a) nel campo dell'istruzione

- a consentire e a promuovere l'insegnamento delle lingue e culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'Università;

- a consentire e a tener presente, per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione,

l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua materna;

- a consentire dovunque nell'ambito dei programmi l'insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate;

b) nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:

- a consentire e a rendere possibile l'accesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello delle singole Comunità e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;

- a far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quegli di cui dispongono le maggioranze;

c) nel campo della vita pubblica e dei rapporti sociali:

- ad assegnare, secondo la dichiarazione di

Bordeaux della conferenza dei poteri locali del Consiglio d'Europa, una responsabilità diretta dei poteri locali in questa materia;

- a favorire al massimo la corrispondenza tra regioni culturali e disegno geografico dei poteri locali;
- per quanto riguarda la vita pubblica e le relazioni sociali a garantire la possibilità di esprimersi nella propria lingua nei rapporti con i rappresentanti dello Stato e innanzi agli organi giudiziari;

2. invita la Commissione a trasmettergli quanto prima dati recenti, precisi e confrontabili sull'atteggiamento e il comportamento delle popolazioni degli Stati membri nei confronti delle lingue e culture regionali dei rispettivi paesi;
3. invita la Commissione a prevedere nel quadro dell'educazione linguistica progetti-pilota destinati a verificare i metodi di una educazione plurilinguistica capace di assicurare insieme la sopravvivenza delle culture e la loro apertura all'esterno;
4. raccomanda che il Fondo regionale destini finanziamenti a progetti rivolti a sostenere le culture regionali e impegna la Commissione a includere nei suoi programmi nei settori dell'informazione e della cultura iniziative concepite al fine di dar vita a una politica culturale europea che tenga conto delle aspirazioni e delle aspettative di tutte le sue minoranze etniche e linguistiche, che all'Europa e alle sue istituzioni guardano con fiduciosa speranza;
5. raccomanda che il fondo regionale destini finanziamenti a progetti economici regionali, in quanto l'identità di una regione può esistere unicamente se la popolazione può viverci e lavorarci;
6. invita la Commissione a riesaminare tutta la normativa e tutte le prassi comunitarie che operano discriminazioni nei confronti delle lingue delle minoranze;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi alle autorità regionali degli Stati membri della Comunità nonché al Consiglio d'Europa.

Legislazione Europea

Consiglio d'Europa

1992

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie rappresenta il testo guida cui conformare le diverse leggi nazionali in materia di

tutela delle minoranze linguistiche. Adottato a Strasburgo il 5 novembre 1992, il provvedimento è stato recepito solo da alcuni dei Paesi

membri del Consiglio d'Europa. L'Italia, che ha sottoscritto la carta il 27 giugno 2000 ma deve ancora provvedere alla sua ratifica

legislativa, ha comunque assicurato una prima attuazione delle sue indicazioni attraverso la legge n. 482 "Norme in materia di tutela

delle minoranze linguistiche storiche".

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, specialmente al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerando che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, certuna delle quali, col passare del tempo, rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale

dell'Europa; considerando che il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile conformemente ai principi contenuti nell'Accordo internazionale ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d'Europa; tenendo conto del lavoro realizzato nel quadro della CSCE e in particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del documento della Riunione di Copenaghen del 1990; sottolineando il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerando che la protezione e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe farsi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle; coscienti del fatto che la protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei differenti paesi e regioni d'Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale; tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei Paesi d'Europa; convergono quanto segue

PARTE I

Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

- a) con l'espressione "lingue regionali o minoritarie", si intendono le lingue
 - 1) praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e,
 - 2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti;
- b) per "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria è praticata", si intende l'area geografica nella quale questa lingua è il modo di espressione di un numero di persone che giustifichi l'adozione delle differenti misure di protezione e di promozione prevista dalla presente Carta;
- c) per "lingue sprovviste di territorio" si intendono le lingue praticate dai cittadini dello Stato che sono differenti dalla(e) lingua(e) praticata(e) dal resto della popolazione dello Stato ma che, benchè tradizionalmente praticate dallo Stato, non possono essere ricollegate ad un'area geografica particolare.

Art. 2

Impegni

- 1) Ogni parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte 2 all'insieme delle lingue regionali o minoritarie praticate sul suo territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.
- 2) Per ciò che concerne ogni lingua che Essa avesse indicato ai momenti della ratifica, accettazione o approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi o a linea scelti tra le disposizioni della Parte 3 della presente Carta, di cui almeno 3 scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Art. 3

Modalità

- 1) Ciascun Stato contraente deve specificare nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni

lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi scelti conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 2.

2) Ogni Parte può, in ogni ulteriore momento, notificare al Segretario Generale che Essa accetta le obbligazioni derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta che non era stato specificato nel suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o che essa applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse su tutto o parte del territorio.

3) Gli impegni previsti al paragrafo precedente saranno reputati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti a partire dalla data della loro notifica.

Art. 4

Statuti di protezione esistenti

1) Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata come limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

2) Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che regolano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o che sono previste da pertinenti accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Art. 5

Obblighi esistenti

Niente nella presente Carta potrà essere interpretato come diritto di intraprendere una qualsiasi attività o di compiere qualsiasi azione che contravvenga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi di diritto internazionale, ivi compreso il principio di sovranità o di integrità territoriale degli Stati.

Art. 6

Informazione

Le parti si impegnano a vigilare affinché le autorità organizzazioni e persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

PARTE II

Obiettivi e principi perseguiti

conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 2

Art. 7

Obiettivi e principi

1) In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori ove queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondono la loro politica, la loro legislazione, e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:

- a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale;
- b) il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria facendo in modo che le divisioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
- c) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali o minoritarie allo scopo di salvarle;
- d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e nella vita privata;
- e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni nei

campi coperti dalla presente Carta fra i gruppi che partecano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua praticata in forma identica o vicina, così come lo stabilimento di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che praticano lingue differenti;

f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie in tutti gli stadi appropriati;

g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area ove questa lingua è praticata, di apprendere, se lo desiderano;

h) la promozione degli studi e delle ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o in stabilimenti equivalenti;

i) la promozione delle forme appropriate di scambi transnazionali, nei campi coperti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie praticate in una forma identica o vicina in due o più Stati.

2) Le parti si impegnano ad eliminare, se non l'hanno ancora fatto, ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificata avente per oggetto la pratica di una lingua regionale o minoritaria e avente lo scopo di scoraggiarla o metterla in pericolo il mantenimento o lo sviluppo. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinate a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione o tendenti a tener conto delle loro situazioni particolari non è considerato atto di discriminazione contro i locutori delle lingue più diffuse.

3) Le Parti si impegnano a promuovere, per mezzo di misure appropriate, la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici del paese, specialmente facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza riguardo alle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell'istruzione e della formazione dispensata nel paese, e ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire lo stesso obiettivo.

4) Nel definire la propria politica verso le lingue regionali o minoritarie le Parti si impegnano a prendere in considerazione i bisogni ed i voti espressi dai gruppi che partecano queste lingue. Esse sono incoraggiate a creare, se necessario, organi incaricati di consigliare le autorità su tutte le questioni concernenti le lingue regionali o minoritarie.

5) Le Parti si impegnano ad applicare -mutatis mutandis- i principi enunciati nei precedenti paragrafi da 1 a 4 alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, nel caso di queste lingue, la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione.

PARTE III

Misure a favore dell'impegno delle Lingue Regionali o Minoritarie nella vita pubblica da prendere in conformità con gli impegni

sottoscritti in virtù del Paragrafo 2 dell'Articolo 2

Art. 8

Insegnamento

1) In materia di insegnamento le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio nel quale queste lingue sono praticate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e

senza pregiudizio dell'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato, a:

- a1) prevedere un'istruzione prescolare assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- a2) prevedere che una parte sostanziale dell'istruzione prescolare sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- a3) applicare una delle misure previste sotto i punti a1) e a2) di cui sopra almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero è reputato sufficiente; o
- a4) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione delle misure previste dal punto a1) e a3) di cui sopra;
- b1) prevedere un insegnamento primario assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
- b2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento primario sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
- b3) prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie faccia parte integrante del curriculum; o
- b4) applicare una delle misure previste dal punto b1) al punto b3) di cui sopra almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero sia reputato sufficiente;
- c1) prevedere un insegnamento secondario che sia assicurato totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o
- c2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento secondario sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- c3) prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; o
- c4) applicare una delle misure previste dal punto c1) al punto c3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all'occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;
- d1) prevedere un insegnamento tecnico e professionale che sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
- d2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento tecnico e professionale sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- d3) prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; o
- d4) applicare una delle misure previste dal punto d1) al punto d3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all'occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;
- e1) prevedere un insegnamento universitario ed altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; o
- e2) prevedere lo studio di queste lingue, come discipline di insegnamento universitario superiore; o
- e3) se, a causa del ruolo dello Stato, riguardo agli stabilimenti di insegnamento superiore, i punti e1) e e2) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'istruzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento

superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o di mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università od in altri stabilimenti di insegnamento superiore;

f1) prevedere disposizioni perché siano svolti corsi di istruzione degli adulti o di istruzione permanente assicurati principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o

f2) proporre queste lingue come discipline dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente; o

f3) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;

g) prendere disposizioni per assicurare l'insegnamento della storia e della cultura delle quali la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;

h) assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria alla messa in opera dei paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;

i) creare uno o più organi di controllo incaricati di seguire le misure prese ed i progressi realizzati nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e di redigere su questi punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2) In materia di insegnamento e per ciò che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o istituire, se il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, un insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

Art. 9

Giustizia

1. Le parti si impegnano, per ciò che concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie nelle quali risiede un numero di persone che parlano le lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui sotto e secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e alla condizione che l'utilizzazione delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerata dal giudice di ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

a) nelle procedure penali:

a1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

a2) a garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o

a3) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate come irricevibili semplicemente perché sono presentate in una lingua regionale o minoritaria; e/o

a4) a stabilire a domanda, in queste lingue regionali o minoritarie, gli atti legati ad una procedura giudiziaria; se necessario con il ricorso ad interpreti e a traduzioni che non comportino spese addizionali per gli interessati;

b) nelle procedure civili:

b1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura

nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
b2) a permettere, quando una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò dover subire spese addizionali; e/o
b3) a permettere la produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo ricorso ad interpreti ed a traduzioni;
c) nella procedura davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa:
c1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
c2) a permettere, quando una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò dover subire spese addizionali; e/o
c3) a permettere la produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo ricorso a interpreti ed a traduzioni;
d) a prendere misure affinché l'applicazione dei capoversi 1 e 3 dei paragrafi b) e c) di cui sopra e l'impiego eventuale di interpreti e di traduzioni non comportino spese addizionali per gli interessati.

2. Le Parti si impegnano:

a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria; o
b) a non rifiutare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che essi saranno opponibili ai terzi interessati non locutori di queste lingue alla condizione che il contenuto dell'atto sia portato a loro conoscenza da parte di chi lo ha fatto valere;
c) a non rifiutare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i più importanti testi legislativi nazionali e quelli che concernono particolarmente coloro che utilizzano queste lingue, a meno che questi testi non siano già disponibili altrimenti.

Art. 10

Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative statali nelle quali abita un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure seguenti e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a1) vegliare affinché le autorità amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie; o
a2) vegliare affinché i loro agenti che sono in contatto col pubblico impieghino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in queste lingue; o
a3) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in queste lingue; o
a4) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o

minoritarie possano presentare domande orali o scritte in queste lingue; o

a5) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano sottoporre validamente un documento redatto in queste lingue;

b) mettere a disposizione dei formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie in versioni bilingue;

c) permettere alle autorità amministrative di redarre documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali nei territori delle quali risieda un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui appresso, le Parti si impegnano a permettere e/o incoraggiare:

a) l'impiego delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale;

b) la possibilità, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, di presentare domande orali o scritte in queste lingue;

c) la pubblicazione, da parte delle collettività regionali, dei testi ufficiali da esse originati anche nelle lingue regionali o minoritarie;

d) la pubblicazione, da parte delle collettività locali, dei testi ufficiali da esse originati, nelle lingue regionali o minoritarie;

e) l'impiego da parte delle collettività regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza peraltro escludere l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;

g) l'impiego o l'adozione, all'occorrenza congiuntamente con la denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), delle forme tradizionali e corrette della toponimia nelle lingue regionali o minoritarie.

3. Per ciò che concerne i servizi pubblici forniti dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, nei territori ove le lingue regionali o minoritarie sono praticate, in funzione della situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a) vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della prestazione del servizio; o

b) permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta in queste lingue; o

c) permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in queste lingue.

4. Ai fini della messa in opera delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere una o più delle misure seguenti:

a) la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;

b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici necessari;

c) la soddisfazione, nella misura del possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria, di essere dislocati nel territorio nel quale questa lingua è praticata.

5. Le Parti si impegnano a permettere, a domanda degli

interessati, l'impiego o l'adozione dei patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.

Art. 11

Mass Media

1. Le Parti si impegnano, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, nei loro territori ove queste lingue sono parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche hanno, in modo diretto o indiretto, una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, e nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dei media:

a) nella misura in cui la radio e la televisione hanno una missione di servizio pubblico:

a1) ad assicurare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

a2) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

a3) a prendere disposizioni appropriate affinché le stazioni emittenti programmino emissioni nelle lingue regionali o minoritarie;

b1) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio nelle lingue regionali o minoritarie; o

b2) a incoraggiare e/o facilitare l'emissione di programmi radio nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

c1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

c2) a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

d) a incoraggiare e/o facilitare la produzione e la diffusione di opere audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;

e1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; o

e2) ad incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

f1) a coprire il costo supplementare dei mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie, allorché la legge preveda un'assistenza finanziaria, in generale, per i mass media;

f2) di estendere le esistenti misure di assistenza finanziaria alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;

g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radio-televisive dei paesi vicini in una lingua praticata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di emissioni radio-televisive dei paesi vicini in quella lingua. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua parlati in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, sia imposta alla stampa. L'esercizio delle libertà sopra menzionate che comportano doveri e responsabilità può essere sottoposto a

certe formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure becessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale e alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità o l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei locutori delle lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente create conformemente alal legge e che hanno il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media.

Art. 12

Attività e attrezzature culturali

1. In materia di attrezzature e di attività culturali - in particolare di biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, così come di produzione letteraria e cinematografica, d'espressione culturale popolare, di festivals, d'industrie culturali, includendo specialmente l'utilizzazione delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio ove queste lingue sono praticate nella misura in cui le autorità pubbliche hanno una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, a:

- a) incoraggiare l'espressione e le iniziative proprie alle lingue regionali o minoritarie e favorire i differenti modi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
- b) favorire i differenti modi di accesso in altre lingue regionali o minoritarie aiutando e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, postsincronizzazione e sottotitolatura;
- c) favorire l'accesso nelle lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue aiutando e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;
- d) vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in una misura appropriata la conoscenza e la pratica delle lingue e delle culture regionali e minoritarie nelle operazioni delle quali esse hanno l'iniziativa e alle quali danno un sostegno;
- e) favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali, di personale che conosca la lingua regionale o minoritaria olatre a quella(e) del resto della popolazione;
- f) favorire la partecipazione diretta, per ciò che concerne le attrezzature ed i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei locutori dellalingua regionale o minoritaria;
- g) incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e di presentare al pubblico le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
- h) all'occorrenza creare o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica in vista, specialmente, di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.

2. Per ciò che concerne altri territori da quelli nei quali le lingue

regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, se il numero dei locutori in una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o attrezzature culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.

3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto appropriato alle lingue regionali o minoritarie ed alla cultura che ne è l'espressione.

Art. 13

Vita economica e sociale

1. Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per l'insieme del paese, a:

- a) escludere dalla loro legislazione ogni disposizione che interdisca o limiti senza giustificate ragioni il ricorso alle lingue regionali o minoritarie negli atti della vita economica o sociale e specialmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici, come le prescrizioni d'impiego dei prodotti o di attrezzature;
- b) interdire l'inserzione nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue regionali o minoritarie, quanto meno tra locutori della medesima lingua;
- c) opporsi alle pratiche che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche e sociali;
- d) facilitare e/o incoraggiare con altri mezzi oltre a quelli previsti ai punti precedenti l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. In materia di attività economica e sociale, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche ne hanno competenza, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono praticate e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

- a) definire, con loro regolamentazione finanziaria e bancaria, le modalità che permettano, nelle condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'impiego delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, cambiali, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, a vegliare alla messa in opera di questo processo;
- b) nei settori economici e sociali che promanano direttamente dal loro controllo (settore pubblico), realizzare azioni che incoraggino l'impiego delle lingue regionali o minoritarie;
- c) vegliare affinché le attrezzature sociali come ospedali, case di riposo, pensionati, offrano la possibilità di ricevere o di curare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per ragioni di salute, di età o per altre ragioni;
- d) vegliare, secondo modalità appropriate, affinché le consegne di sicurezza siano egualmente redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
- e) rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Art. 14

Scambi transfrontalieri

1. Le Parti si impegnano:

- a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che le legano agli Stati ove la stessa lingua è praticata in modo identico o vicino, o a sforzarsi di concludere, se necessario, in modo da favorire i

contatti tra locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'istruzione permanente;

b) nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione attraverso le frontiere, specialmente tra collettività regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua è praticata in modo identico o vicino.

PARTE IV

Applicazione della Carta

Art. 15

Rapporti periodici

1. Le Parti rappresenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che sarà definita dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica seguita conformemente alla parte II della presente Carta e sulle misure prese in applicazione delle disposizioni della Parte II che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato entro l'anno seguente l'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti ad intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.

2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

Art. 16

Esame dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 saranno esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.

2. Organismi e associazioni legalmente costituiti in una Parte potranno attirare l'attenzione del comitato di esperti su questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti potrà tener conto di queste informazioni nella preparazione del rapporto previsto al paragrafo 3 del presente articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre sottoporre dichiarazioni sulla politica seguita da una Parte in conformità alla Parte II.

3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto all'attenzione del Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione, all'occorrenza di ogni raccomandazione di quest'ultimo ad una o più parti.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa terrà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea Parlamentare sull'applicazione della Carta.

Art. 17

Comitato di esperti

1. Il Comitato di esperti sarà composto di un membro per ciascuna Parte, designato dal Comitato dei Ministri su una lista di persone della massima integrità, con una competenza riconosciuta nelle materie trattate dalla Carta, che saranno proposte dalla parte interessata.

2. I membri del Comitato saranno nominati per un periodo di sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può terminare il suo mandato sarà rimpiazzato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 ed il membro nominato in sostituzione resterà in carica fino al termine del mandato del

suo predecessore.

3. Il Comitato di esperti adotterà il suo regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

PARTE IV

Disposizioni finali

Art. 18

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo di tre mesi dalla data entro la quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Carta conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a vincolarsi alla Carta essa entrerà in vigore il primo giorno del mese dopo che sia trascorso il periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 20

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio di aderire alla Carta.

2. Per ciascun Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 21

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi dal 2) al 5) dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa nessun'altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 22

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Carta notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese trascorso il periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:

- a) ogni sottoscrizione;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta conformemente agli articoli 19 e 20;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3;
- e) ogni altro atto, notifica o notificazione riferentesi alla presente Carta.

Legislazione Europea

1995

Estratto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Strasburgo, 1 febbraio 1995

(Serie dei Trattati europei - n° 157)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione-quadro,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere le idee e i principi che rappresentano il loro patrimonio comune;

Considerando che uno dei mezzi per realizzare questo scopo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Auspiciando di dare seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;

Decisi a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sul loro rispettivo territorio;

Considerando che gli avvenimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica e alla pace del continente;

Considerando che una società pluralista e autenticamente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale, ma anche creare le condizioni che permettano di esprimere, preservare e sviluppare questa identità;

Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessario per permettere alla diversità culturale di essere una risorsa, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;

Considerando che la crescita di una Europa tollerante e prospera non dipende solamente dalla cooperazione fra Stati, ma si fonda anche su una cooperazione transfrontaliera fra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell'integrità territoriale di ciascuno Stato;

Tenendo conto della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e dei suoi Protocolli;

Tenendo conto degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite oltre che nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, soprattutto quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;

Decisi a definire i principi che si devono rispettare e gli obblighi che ne devono derivare per assicurare, all'interno degli Stati membri e degli altri Stati che diverranno parte del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto della preminenza del diritto, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale;

Essendosi decisi a mettere in opera i principi annunciati nella presente Convenzione-quadro attraverso le legislazioni nazionali e appropriate politiche di governo,

Sono convenuti su ciò che segue:

(...)

Articolo 3

1. Ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o non essere trattata come tale e nessuno svantaggio deve derivare da tale scelta come dall'esercizio dei diritti ad essa legati;
2. Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono sia individualmente sia in comune con altri esercitare i diritti e le libertà dei principi enunciati nella presente Convenzionequadro.

(...)

Articolo 5

1. Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni atte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, così come di preservare gli elementi essenziali della loro identità che sono la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni e il loro patrimonio culturale.
2. Senza pregiudicare le misure prese nel quadro della loro politica generale di integrazione, le Parti si astengono da tutte le politiche o pratiche tendenti a una assimilazione contro la volontà delle persone appartenenti a minoranze nazionali e proteggono queste persone contro tutte le azioni volte a una tale assimilazione.

Articolo 6

1. Le Parti vigileranno affinché si promuova lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale, così come si prendano misure efficaci per favorire il rispetto e la mutua comprensione e la cooperazione fra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, soprattutto negli ambiti dell'educazione, della cultura e dei media.
2. Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

(...)

Articolo 9

* Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenze delle autorità pubbliche e senza tener conto delle frontiere. Nell'accesso ai media le Parti vigileranno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti a una minoranza nazionale non siano discriminate.

* Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottomettere a un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese radiofoniche, televisive o cinematografiche.

* Le Parti non intralceranno la creazione e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro della legislazione sulla radio e sulla televisione, le Parti vigileranno, nei limiti del possibile e tenendo conto delle disposizioni del primo paragrafo, affinché sia accordata alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare e utilizzare propri media.

* Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno misure adeguate per facilitare l'accesso delle persone appartenenti a minoranze nazionali ai media, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto.

Articolo 11

1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il proprio cognome (il proprio patronimico) e i propri nomi nella lingua minoritaria così come il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal loro sistema giuridico.

Articolo 12

1. Le Parti prenderanno, se necessario, misure nell'ambito dell'educazione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali tanto quanto della maggioranza.

2. In questo contesto, le Parti offriranno soprattutto delle possibilità di formazione per gli insegnanti e possibilità d'accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti fra studenti e insegnanti di differenti comunità.

3. Le Parti si impegnano a promuovere l'uguaglianza delle possibilità d'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali.

Articolo 13

* Nel quadro del sistema educativo, le Parti riconosceranno a ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire propri istituti privati di insegnamento e di formazione.

* L'esercizio di questo diritto non implica alcun obbligo finanziario per le Parti.

Articolo 14

1. Le Parti si impegnano a riconoscere a tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di apprendere la propria lingua minoritaria.

Articolo 15

1. Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale, sociale e economica, così come agli affari pubblici, in particolare quelli che le riguardano.

(...)